

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO (BG)**

Sede Amministrativa: Via Rosmini, 12 - 24055 COLOGNO AL SERIO (BG) –
Tel. e Fax 035-896031 – 035-4872415

Cod. Meccanografico: BGIC89900P - C.F. 93044430168 – Codice Univoco: UFQC79

Sito Internet: www.icbravicologno.edu.it

e-mail ministeriale: bgic89900p@istruzione.it Pec: bgic89900p@pec.istruzione.it



Prot. n. da segnature SD

Publicato All'Albo dell'Istituto nella
sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina, ai sensi degli artt. 36 comma 2 punto (c), 144 e 164 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, di indizione della procedura selettiva relativa all'affidamento, in concessione, dei servizi di distribuzione automatica, siti all'interno dell'Istituto per il periodo da 30/09/2020 al 29/09/2023 – valore stimato dell'appalto € 76.625,00 (settantaseimilaseicentoventicinque/00).
CIG: ZD82D90994

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO** il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto approvato con delibera del C.d.I. n. 38/6 del 10/12/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.38/5 del 10/12/2019;
- VISTA** la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
- VISTO** in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) b) del Codice «[...] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;
- VISTO** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...*»;
- VISTO** l'art. 36, comma 7 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «*L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale...*»;
- VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;
- VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- DATO ATTO** della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

- CONSIDERATO** che la presente procedura sarà svolta dall'Istituzione, non disponendo di mezzi e di risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in virtù di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D. Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui "[...] (c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti" e che, in ogni caso, si richiederà ai concorrenti di produrre i documenti di offerta anche su supporto digitale, all'interno dei plichi cartacei dagli stessi prodotti ai fini della partecipazione alla procedura;
- VISTO** l'art. 31, comma 1, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato*»;
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «*Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
- RITENUTO** che la Dott.ssa Manuela Nicosia, Dirigente dell'Istituto Scolastico, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

RITENUTO	che, nei confronti del RUP, non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di Dirigente Scolastico, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'interesse pubblico della stazione appaltante ed a garantire continuità delle prestazioni del servizio di piccola ristorazione a disposizione degli studenti e del personale dell'Istituto, al fine di migliorare la qualità complessiva della gestione della struttura e dei tempi di lavoro;
VISTA	la delibera del Consiglio di Istituto n. 43/8 del 21/05/2020 relativa al servizio di ristoro interno all'Istituto concernente l'autorizzazione all'avvio dell'attività negoziale per un contratto di durata pari a 36 (trentasei) mesi;
TENUTO CONTO	altresì della necessità di prevedere la facoltà, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna della Stazione Appaltante, di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
CONSIDERATO	che, in caso di esercizio dell'opzione e/o di proroga, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l'Istituto;
CONSIDERATO	che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito agli operatori economici individuati mediante indagine di mercato espletata mediante avviso pubblicato sul sito dell'Istituto;
CONSIDERATO	che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli operatori che presenteranno manifestazione di interesse nell'ambito della procedura di indagine di mercato conseguente alla pubblicazione da parte dell'Istituzione di un avviso sul proprio sito internet, ivi compresi gli operatori uscenti in relazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e gli operatori invitati nella precedente procedura e risultati non aggiudicatari;
ATTESO	che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l'operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell'Istituto;
RITENUTI	adeguati, per l'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, i criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura;
RITENUTE	adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di cui alla presente procedura;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG);
CONSIDERATA	l'attività istruttoria espletata attraverso la quale l'importo complessivo dell'appalto è stato stimato dalla Stazione appaltante in € 76.625,00 (settantaseimilaseicentoventicinque/00) per l'intera durata contrattuale;

- CONSIDERATA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 43/8 del 21/05/2020 con la quale, in relazione all'attività A01: *Funzionamento generale e decoro della scuola* e dei progetti di carattere sociale, di cui al programma Annuale per l'anno 2020 oltre ad una programmazione con proiezione triennale in linea con il PTOF d'istituto, gli oneri concessori richiesti ammontano a € 1.500,00 (millecinquecento/00) annui;
- CONSIDERATO** che in relazione al Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze (DUVRI) l'Istituto ha stimato il rischio interferenziale in € 250,00 (duecentocinquanta/00) e che questo potrà essere rivisto, in relazione alle indicazioni dell'Operatore Economico aggiudicatario;
- CONSIDERATO** che all'interno della stessa determina è contenuta la proposta di criteri di natura escludente dalla gara e proposta di criteri di premialità nella definizione dei punteggi;
- TENUTO CONTO** che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- CONSIDERATO** che, tra i criteri di selezione, è stata prevista *inter alia* una soglia minima di fatturato, la quale, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è funzionale alla necessità di selezionare un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento;
- ATTESO** che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l'operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell'Istituto;
- RITENUTI** adeguati, per l'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, i criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- PRESO ATTO** che il RUP ha pertanto provveduto all'acquisizione del CIG;
- TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 - *Piano straordinario contro le mafie*, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e dal D. L. del 12 novembre 2010, n. 187 - *Misure urgenti in materia di sicurezza*, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
- VISTI** gli schemi documentazione di *lex specialis* allegati al presente provvedimento;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto c), 144 e 164 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'indizione della procedura selettiva, tramite invito, preceduto da manifestazione di interesse, per l'affidamento in concessione del servizio avente ad oggetto servizi di distribuzione automatica all'interno all'Istituto;
2. di invitare alla procedura in questione gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, che avranno risposto alla manifestazione di interesse entro la data e secondo le modalità previste nel bando di selezione;
3. di assumere che, ai fini della selezione dell'offerta migliore, venga applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 95 comma 3 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 secondo i criteri espressi nella lettera d'invito;
4. di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicosia Manuela quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
5. che il presente provvedimento, unitamente a tutta la seguente documentazione relativa al processo di selezione, sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.



Il Dirigente scolastico

Prof.ssa **Manuela Nicosia**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93)